



COMUNE DI TRENTO

Servizio Gestione Strade e Parchi

Ufficio Manutenzione aree demaniali

via Brennero, 312 – Top Center - 38121 Trento

tel. 0461 884780 | fax 0461 884820

servizio.gestionestrade parchi@comune.trento.it

servizio.gestionestrade parchi@pec.comune.trento.it

Orario di apertura al pubblico:

lun.- ven. 8.⁰⁰/12.⁰⁰

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO NORME AMMINISTRATIVE E TECNICHE
RELATIVO ALLA FORNITURA DI
DPI per i Vigili del Fuoco Volontari del Comune di Trento anno 2021.

IL DIRIGENTE
(ing. Claudia Patton)

TRENTO MAGGIO 2021



BS OHSAS 18001:2007



SISTEMA DI GESTIONE
SICUREZZA CERTIFICATO

Sede legale:

via Belenzani, 19 | 38122 Trento | C.F e P. IVA: 00355870221

tel. 0461/884111 | fax 0461/889370 | www.comune.trento.it

COMUNE DI TRENTO



ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA

La gara riguarda l'affidamento della fornitura di:

- **DPI per i Vigili del Fuoco Volontari del Comune di Trento anno 2021.**

ART. 2 – IMPORTO DELLA FORNITURA

L'importo a base di gara per l'intera fornitura al netto degli oneri fiscali è di Euro 26.115,00

ART. 3 - AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA

La fornitura sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa valutabile in base ad una pluralità di elementi diversi come specificati all'art. 4.

La fornitura verrà aggiudicata anche se perverrà un'unica offerta purché la stessa risulti conforme alle prescrizioni degli atti di gara e rispondenti alle esigenze dell'Amministrazione.

ART. 4 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La fornitura viene aggiudicata mediante richiesta di offerta nella forma di procedura negoziata, con aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 16 L.P. 2/2016, in base agli elementi di seguito specificati:

- | | |
|---|--------------|
| A) Prezzo | punti 30/100 |
| B) Caratteristiche tecniche della fornitura | punti 70/100 |

ART. 5 – SUBAPPALTO

Ai sensi della normativa vigente NON è ammesso il subappalto.



Il fornitore è tenuto ad eseguire in proprio la fornitura oggetto del contratto. E' vietata la cessione del contratto a pena di nullità.

ART. 6 – CAUZIONI PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

6.1 CAUZIONE PROVVISORIA

Non viene richiesta la cauzione provvisoria.

6.2 CAUZIONE DEFINITIVA

La garanzia definitiva non è richiesta ai sensi del comma 2 dell'art. 31 della L.P. 2/2016.

ART. 7 - MODALITA' DI PAGAMENTO

Il fornitore avrà diritto al pagamento del corrispettivo in un'unica soluzione al verificarsi di tutte le seguenti tre condizioni:

- a) alla positiva verifica della regolarità contributiva (Documento Unico di Regolarità Contributiva)
- b) alla avvenuta consegna di tutto il materiale richiesto.

La data di emissione della fattura deve essere successiva a quella degli accertamenti, avvenuti con esito positivo, delle precedenti condizioni.

Si precisa che lo scrivente Servizio acquisirà nel corso dell'effettuazione della fornitura il Documento Unico di Regolarità Contributiva della Ditta. La mancata verifica positiva del DURC comporterà l'applicazione di quanto previsto all'articolo 30 del D.lgs 50/2016.

Il pagamento del corrispettivo sopra indicato è disposto, previo accertamento con esito positivo della prestazione effettuata, in esito al verificarsi delle condizioni sopraesposte in termini di quantità e qualità rispetto a quanto previsto nel capitolato e nell'offerta tecnica. L'accertamento è eseguito dal Direttore dell'esecuzione e confermato dal



Responsabile Unico del Procedimento entro il termine massimo di 30 giorni decorrenti dall'avverarsi delle condizioni sopraesposte.

Il pagamento avviene entro 50 giorni dall'accertamento stesso, oppure entro 50 giorni dal ricevimento della fattura da parte del Servizio comunale di merito, responsabile della gestione del contratto, qualora la fattura sia ricevuta dal Servizio medesimo in data successiva a quella di accertamento.

Le parti si danno reciprocamente ed espressamente atto che i termini sopra indicati sono sospesi nel caso in cui la fattura venga respinta perché incompleta, contestata o irregolare fiscalmente.

L'impresa fornitrice, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m...

Ai sensi del medesimo articolo 3 della L.P. n. 136/2010 l'impresa fornitrice o subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria imposti dalla normativa in parola procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura – ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

In ossequio alla normativa citata, l'amministrazione comunale verificherà peraltro che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera dell'impresa fornitrice a qualsiasi titolo interessate al rapporto di cui al presente atto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge in parola.

L'impresa fornitrice è tenuta a comunicare all'Amministrazione comunale (Servizio Gestione Strade e Parchi) gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiana S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'impresa fornitrice deve comunicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tale condizione si ritiene essenziale per il pagamento da parte della pubblica amministrazione.

La fornitura è regolata dalle norme previste dal Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Trento: in particolare si effettua con riserva di



gradimento che viene sciolta dal Comune entro i termini di 30 gg. dalla consegna, ai sensi dell'art. 1520 del Codice Civile.

Per il pagamento l'Impresa appaltatrice deve emettere apposita fattura elettronica da trasmettere tramite il Sdl (Sistema di Interscambio) al Comune di Trento. La fattura elettronica deve contenere tassativamente il numero e la data del contratto, il codice univoco ufficio, il CIG e il CUP. L'Amministrazione non risponde dei ritardi conseguenti alla mancata indicazione in fattura elettronica dei codici sopra descritti.

Il codice univoco ufficio è LB08PX

ART. 8 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione comunale a norma dell'art. 108 del D.Lgs 50/2016 può risolvere il contratto in danno dell'appaltatore per reati accertati, nonché in caso di grave inadempimento, grave negligenza e grave ritardo nell'effettuazione delle prestazioni di cui al presente capitolato.

2. In particolare l'Amministrazione comunale, previa instaurazione del contraddittorio con l'impresa, può risolvere il rapporto contrattuale nei seguenti casi:

- a) gravi irregolarità nella conduzione e organizzazione complessiva del contratto che possano arrecare danni agli utenti o anche indirettamente all'Amministrazione comunale;
- b) mancato adempimento delle istruzioni e direttive fornite dall'Amministrazione per l'avvio dell'esecuzione del contratto
- c) violazione dell'obbligo di permettere all'Amministrazione comunale di vigilare sul corretto svolgimento del contratto;
- d) accertate e gravi violazioni agli obblighi di cui al presente C.S.A.;
- e) inosservanza di norme in materia di personale dipendente, mancata applicazione di CCNL e contratti integrativi locali;
- f) subappalto non autorizzato;
- g) gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, ovvero relativi al pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto (in particolare, in caso di DURC negativo per 2 (due) volte consecutive);
- h) nel caso di ritardo che comporti l'applicazione della penale pecuniaria per un importo complessivo che supera il 10% dell'importo contrattuale;



- i) non conformità dei DPI oggetto di fornitura alle specifiche tecniche di cui all'articolo 14 e/o all'offerta tecnica presentata in sede di gara, accertato in sede di consegna secondo quanto stabilito dall'art. 15 del presente C.S.A.;
- l) violazione degli obblighi derivante del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Trento.
3. L'Amministrazione comunale dichiara la risoluzione del contratto in danno dell'impresa appaltatrice mediante PEC. La risoluzione opera dalla data di ricevimento o dalla data successiva indicata nella PEC.
4. Si applicano le disposizioni dell'art. 108 del D.lgs 50/2016
5. In caso di risoluzione contrattuale dovuta ai motivi di cui sopra l'Amministrazione comunale incamera la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto a titolo di risarcimento del danno, fatti salvi gli ulteriori danni che l'Amministrazione avesse a subire a causa dei fatti sopra indicati e della necessità di procedere ad un nuovo affidamento.

L'impresa prende atto che il Comune di Trento ha approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 250 del 28/12/2016 il Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Trento; detto codice è rinvenibile sul sito dell'amministrazione Comunale (www.comune.trento.it) e costituisce parte integrante e sostanziale del contratto ancorché non materialmente allegato. A norma dell'art. 2 i contenuti del codice si applicano per quanto compatibili nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa. L'impresa prende atto che in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice da parte dei dipendenti e dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa stesso accertati dall'Amministrazione comunale, l'Amministrazione stessa, previa instaurazione del contraddittorio con l'impresa ha la facoltà di risolvere il contratto in danno dell'impresa con tutte le conseguenze a carico del medesimo previste dalla normativa vigente per il caso di risoluzione del contratto in danno dell'impresa.

ART. 9 – CONTROVERSIE

La soluzione delle controversie in ordine all'interpretazione ed esecuzione del contratto che dovessero insorgere fra l'Impresa e l'Amministrazione comunale è rimessa all'autorità giudiziaria competente. E' esclusa la devoluzione ad arbitri.



Prima del deferimento all'autorità giudiziaria è in facoltà della controparte esperire il tentativo di definizione amministrativa della controversia di cui all'art. 20 comma due del Regolamento per la Disciplina dei Contratti del Comune di Trento. Il citato articolo 20 si applica per tutto quanto non previsto dal presente articolo.

ART. 10- CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto divieto all'Impresa aggiudicataria di cedere il contratto in tutto o in parte ad altri, costituendo modificazione del contratto non ammessa (art. 27 l.p. 2/2016) Le cessioni ovvero qualsiasi atto volto a dissimularle fanno sorgere nell'Amministrazione il diritto a risolvere il contratto secondo le disposizione dell'art 8 cui consegue l'incameramento della garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto a titolo di risarcimento del danno, fatti salvi gli ulteriori o maggiori danni che l'Amministrazione avesse a subire.

ART. 11 – TERMINE DI CONSEGNA / PENALE

La consegna dei DPI dovrà avvenire presso il cantiere di via Maccani 110/7 , o in altro luogo nel frattempo individuato dal direttore per l'esecuzione della fornitura entro il termine massimo di 80 (ottanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto o entro il minor termine offerto dall'impresa in sede di gara.

Qualora intervengano ritardi di consegna rispetto al termine predetto, salvo il caso di comprovata forza maggiore, viene applicata la penalità dell' 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per giorno naturale e consecutivo da trattenersi direttamente sull'importo contrattuale, fino ad un massimo del 10% dell'importo contrattuale. Al superamento di tale limite si applica quanto previsto all'art. 8 del presente CSA.

Tale penale si applica anche per ogni giorno di ritardo successivo a quello stabilito per la sostituzione del materiale non idoneo come indicato all'art. 15.

Le penali sono applicate dal RUP su indicazioni del Direttore dell'esecuzione mediante trattenuta sul corrispettivo.

Sono considerate cause di forza maggiore, sempre che debitamente comunicate, soltanto gli scioperi documentati dalle Autorità competenti e gli eventi meteorologici, sismici e simili che rendano inutilizzabili gli impianti di produzione.

Non sono considerate cause di forza maggiore ritardi dovuti alla mancanza di possesso, da parte dell'Impresa, dei documenti necessari ai collaudi tecnici e



all'immatricolazione.

ART. 12- INVARIABILITA' DEI PREZZI OFFERTI.

Quanto offerto dall'Impresa aggiudicataria si ritiene fisso ed invariabile, non riconoscendosi alcuna revisione dei prezzi.

ART. 13 - NORME DI RIFERIMENTO PER LA FORNITURA

13.1 NORME COSTRUTTIVE DI RIFERIMENTO

La fornitura dovrà rispettare le norme di seguito indicate e/o altre esplicitamente citate nel presente capitolato:

- Le norme europee EN di settore;
- Le direttive CE specifiche alla fornitura;
- Le norme di legge ed i regolamenti italiani in vigore nonché le prescrizioni della Delibera della Giunta Provinciale n. 2579 del 30 Ottobre 2009 in merito alla foggia dei DPI.
- Ulteriori norme non citate, successive modificazioni od eventuali integrazioni intervenute al momento dell'ordine da parte dell'Amministrazione.

L'Ente appaltante resta indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per private industriali o brevetti di cui fosse coperto l'automezzo e/o i suoi sotto insiemi offerti, con espressa clausola che l'Impresa aggiudicataria riconosce di essere tenuta a rispondere in proprio ed in maniera esclusiva verso gli eventuali aventi diritto a tale titolo.

13.2 IGIENE , SICUREZZA E AMBIENTE

13.2.1 Materiali

Tutti i materiali utilizzati devono essere privi in ogni loro sottoinsieme di componenti tossici nel rispetto della normativa vigente.

ART. 14 - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA



Le caratteristiche tecniche minime, qui di seguito elencate sono obbligatorie e costituiscono prescrizioni minime inderogabili. Il mancato possesso dei requisiti o delle caratteristiche sotto indicate o un'offerta difforme a quanto richiesto comporta la non accettazione dell'offerta e l'esclusione dalla gara.

Giacca da intervento:

- Certificazione DPI III Categoria
- Bande rifrangenti modello "Trento" (5-2-5 cm giallo esterno rifrangente interno)
- Certificazione en iso 20471:2013 livello 1 (alta visibilità)
- Certificazione rispondenza delibera della Giunta Provinciale n. 2579 del 30 ottobre 2009 e ssmm
- Certificazione EN 469 Livello 2
- Tessuto aramidico
- tasca porta radio torace

Sovrapantalone da intervento:

- Certificazione DPI III Categoria
- 2 tasche laterali.
- Certificazione en iso 20471:2013 livello 1 (alta visibilità).
- Certificazione rispondenza delibera della Giunta Provinciale n. 2579 del 30 ottobre 2009 e ssmm.
- Certificazione 469 Livello 2.
- Tessuto aramidico.

Completo tecnico :

- Certificazione DPI III Categoria
- Bretelle elastiche presenti
- Certificazione conformità delibera della Giunta Provinciale n. 2579 del 30 ottobre 2009
- Certificazione iso en 20471 classe 1 o superiore (alta visibilità)
- Certificazione uni en 15614:2007 (protezione incendio boschivo per VVF)
- Certificazione uni en 11612:2009 b2 (trasm. calore convettivo) parte frontale
- Colorazione blu scuro (19.95_0.55_-5,30)



- Pantaloni in fibra aramidica almeno 60%
- Giacca in fibra aramidica almeno 60%
- Scritta vigili del fuoco sul dorso giacca in giallo almeno 28 cm
- Patella di chiusura tasche laterali coscia con scritta vigili del fuoco
- Tasca porta radio in alto a sinistra

Cintura Ignifuga:

- Almeno un'anello metallico
- Certificazione resilienza termica
- Chiusura regolabile
- Fibra aramidica 100%
- Rispondenza uni en 358:2019

Cintura di posizionamento:

- Certificazione DPI III presente
- Certificazione EN358:2019 (certificazione cinture da tenuta)
- Cintura in Tessuto ignifugo
- Cintura Nastro altezza almeno 80 mm
- Cordini in materiale ignifugo
- Cordino dotata di almeno 2 moschettoni girevoli

Kit Contenitore di emergenza:

- In materiale ignifugo

Cappuccio sottocasco:

- Certificazione DPI III categoria
- Tessuto in fibre aramidiche

Guanto Antincendio:

- Certificato a norma EN659:2008
- Protezione fuoco generale EN407 livello almeno 4 su 5
- Resistenza a calore da contatto uni en iso12127-1:2016 almeno f3 (max f3)



Calzatura di sicurezza antincendio:

- Bande riflettenti
- Cerniere per sfilamento rapido
- Certificazione almeno tipo 2 (senza protezione per agenti chimici- max 3 con agenti chimici)
- Certificazione uni en 15090:2012 (calzature per vigili del fuoco)
- Peso al paio tg.42 minore 1,2 kg
- Rispetto criteri ambientali minimi per forniture di calzature da lavoro non dpi e dpi, articoli e accessori in pelle.

Casco per interventi boschivi

- Certificato EN 16471:2014 (Elementi per incendi boschivi)
- Attacco torcia
- Bande rifrangenti grigie e gialle su tutto il perimetro
- Calotta in materiale ignifugo
- Certificazione rispondenza delibera della Giunta Provinciale n. 2579 del 30 ottobre 2009 e ssmm
- Colore rosso
- Occhiale certificato EN166
- Paranuca ignifugo
- Sottogola presente
- Stemma in posizione centrale
- Torcia inclusa

Casco per interventi Civili

- Attacchi maschera facciale certificato per MSA/Dreager
- Bande rifrangenti grigie e gialle su tutto il perimetro
- Calotta in materiale ignifugo
- Certificazione en443:2008 casco (caschi VVF)
- Certificazione rispondenza delibera della giunta provinciale n. 2579 del 30 ottobre 2009 e ssmm
- Colore nero
- Fiamma in posizione centrale



- Visiera a scomparsa certificato EN166 presente
- Paranuca ignifugo alluminizzato
- Sottogola presente e ignifugo
- Struttura di sostegno alla calzata in fibra aramidica
- Torcia inclusa
- Visiera dorata

ART. 15 – DOCUMENTAZIONE

In sede di offerta tecnica il concorrente è tenuto a presentare certificazioni e documentazioni tecniche atte ad acclarare

- 1) il possesso dei requisiti minimi inderogabili di cui art.14 del presente capitolato, pena esclusione dalla procedura negoziale.
- 2) ogni altra caratteristica opzionale migliorativa per ogni singolo elemento della fornitura, con particolare attenzione a quelle eventualmente possedute tra quelle opzionali migliorative .

I DPI devono essere forniti muniti di documentazione che attesti il corretto uso e manutenzione dei capi.

Ogni prodotto deve essere fornito della certificazione CE di omologazione e nota informativa rilasciata dal produttore in lingua italiana come previsto dal DM 2006/42 CE.

ART. 16 – GARANZIE

La fornitura dei prodotti oggetto del presente capitolato dovrà essere provvista di garanzia contro vizi e difetti di fabbricazione (art. 1490 c.c.) e per mancanza di qualità promesse ed essenziali per l'uso cui è destinata la cosa (art. 1497 c.c.).

L'Amministrazione ha diritto alla sostituzione dei beni oggetto di fornitura nel caso di consegna di materiale non conforme a quanto offerto in sede di offerta.

A garanzia della qualità tecnica dei prodotti forniti, l'impresa dovrà garantire per i dieci anni successivi alla fornitura, la sostituzione a spese proprie del materiale risultato difettoso (non per normale usura).

L'Impresa non potrà sottrarsi alla sua responsabilità, se non dimostrando che la mancanza sia dipesa da un fatto proprio dell'acquirente (e non dipendente da un vizio



o difetto di produzione).

Le sostituzioni in garanzia saranno svolti a regola d'arte così da escludere qualsiasi conseguenza negativa per l'Amministrazione

ART. 17 – ATTAGLIAMENTO

Ad avvenuta aggiudicazione, l'Amministrazione invierà comunicazione di aggiudicazione definitiva all'aggiudicataria; l'impresa dovrà mettere a disposizione proprio personale per l'attagliamenti dei capi nei tempi e modi indicati nel frattempo dall'Amministrazione.

ART. 18 - MODALITA' E LUOGO DI CONSEGNA

La fornitura, comprensiva di ogni onere relativo a imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna dovrà essere a rischio e pericolo dell'Impresa e il tutto dovrà essere consegnato come descritto al precedente art.11.

La consegna dovrà avvenire durante l'orario di lavoro (lun – gio 08:00 – 12:00 / 13:00 – 16:30, ven. 08:00 – 12:00), contattando preventivamente (con preavviso di almeno due giorni lavorativi) il responsabile della struttura destinataria, per definire i tempi e le modalità di consegna.

L'accettazione della merce non solleva l'Impresa dalla responsabilità per vizi apparenti od occulti, non rilevati all'atto della consegna ma solo al momento dell'utilizzo.

Nel caso in cui ai beni venga rilevato o all'atto della consegna o all'atto dell'utilizzo qualsiasi vizio o deficienza seguirà comunicazione di reso e sostituzione della merce entro 20 gg. naturali e consecutivi dalla comunicazione.

ART. 19 - ONERI

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto (registrazione, diritti di segreteria, bolli e tasse e ogni altra spesa accessoria inerente il contratto) nonché le spese di pubblicazione degli atti di gara secondo quanto stabilito negli atti stessi.

ART. 20 - DOCUMENTAZIONE TECNICA



In fase di offerta deve essere presentata la documentazione tecnica per ognuno dei capi oggetto dell'offerta, secondo quanto previsto dall'art.15 del presente CSA (lingua italiana)

La mancata presentazione in sede di offerta tecnica di uno solo dei documenti obbligatori per ogni capo fornito (certificazione o scheda tecnica del prodotto in italiano) comporta l'esclusione dalla gara.

Si precisa che gli impegni assunti con la documentazione di cui sopra costituiscono altrettante obbligazioni contrattuali nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 14 i cui contenuti costituiscono caratteristiche inderogabili della fornitura.

ART. 21 – NORME APPLICABILI AL CONTRATTO

Per quanto non distintamente disciplinato dal presente CSA e dagli atti di gara si applicano le disposizioni previste dalla L.p. 23/1990 e s.m. (e regolamento di attuazione), dal vigente regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Trento, dalla L.p. 2/2016, e s.m. dal D. lgs 50/2016 e s.m. (per quanto compatibile con le disposizioni legislative prima richiamate) e dal Codice Civile.

Costituiscono parte integrante del presente CSA, anche se non materialmente allegate, che qui si richiamano ad ogni effetto per la regolazione del contratto ove non diversamente stabilito dal presente CSA, le linee guida approvate con Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dd. 7 marzo 2018 n. 49 avente ad oggetto "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione".

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
ing. Claudia Patton

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile(art. 3 D. Lgs. 39/1993)